



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 120/06/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1224/DIC/NR

NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' MIXAGE S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO LOCALE "RADIO PRIMA RETE MASAI") PER LA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, IN RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003 recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e l'allegato C;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 dicembre 2001, n.294, modificato con delibera dell'Autorità n.336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante "*Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento*", pubblicata nella



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 14 gennaio 2006, n.11, nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, recante "Integrazione della delibera n. 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTO il nuovo "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso n. 10/05/DGC/AEM/PROC. N.1224/NR in data 8 febbraio 2005, notificato in data 18 aprile 2005, con il quale veniva contestata alla società Mixage S.r.l. la violazione dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTA la delibera n. 166/05/CSP in data 15 dicembre 2005, notificata in data 1 febbraio 2006, con la quale questa Autorità ha diffidato la società Mixage S.r.l. a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro il termine di quindici giorni;

CONSIDERATO che con nota pervenuta all'Autorità in data in data 29 marzo 2006, prot. n. 0013489, la Guardia di Finanza - Comando compagnia di Pesaro - in esito a quanto richiesto, ha comunicato che, dai nuovi controlli svolti in data 8 marzo 2006 presso l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale "Radio Prima Rete Masai", è stato riscontrata l'osservanza da parte della stessa delle disposizioni in materia di tenuta del registro dei programmi;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta cessazione dei fatti oggetto di contestazione e per intervenuto adeguamento della società Mixage s.r.l. alle disposizioni previste dall'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione all'articolo 2215 del codice civile;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione.

Roma, 22 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
p.IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti

12/06/06/CSP

M. Caterina Catanzariti

A